



COMUNE DI TRECENTA

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO UFF. DI GIUNTA Decreto N. 10 del 30/07/2019

OGGETTO: DECRETO PO AREA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO il principio di separazione delle competenze all'interno del Comune tra organi politici, cui è riservato il potere di indirizzo e di controllo, ed organi burocratici, cui spetta l'adozione degli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, contenuto nell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale *“nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che tra l'altro attribuisce ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi la competenza esclusiva ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi di carattere gestionale;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il principio di distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Municipale n. 78 del 02.07.2019, come integrata dalla delibera di Giunta Municipale n. 84 del 11.7.2019, con la quale sono stati definiti:

1. il piano di assegnazione delle risorse umane, all'interno del quale si è previsto che il dipendente Balbo Antonio fosse adibito all'area tecnica per tre ore settimanali;
2. il funzionigramma relativo alla struttura organizzativa comunale, all'interno della quale è rinvenibile l'area polizia locale che il comune non esercita in convenzione con altri Enti;

RITENUTO di dover individuare il responsabile dell'area polizia locale fino al 31.07.2022;

VISTO il testo dell'art. 17, comma 3, l'art. 14, comma 1, e l'art. 15, comma 3, CCNL 21 maggio 2018, che testualmente recitano:

Art. 17

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

Art. 14

2. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Art. 15

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

CONSIDERATO che il Sig. Antonio Balbo, dipendente in forza al Comune di cat. C, posizione economica C4, profilo agente di polizia municipale, è in possesso dei requisiti per poter svolgere le funzioni di responsabile del servizio nell'ambito dell'area polizia locale, fatta eccezione per quegli atti che implicano un controllo su una precedente attività di amministrazione diretta svolta dallo stesso (es.: ordinanza ingiunzione);

VISTA altresì la previsione dell'art. 15, comma 2, CCNL 21 maggio 2018, che testualmente recita

2. (omissis) Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;

PRESO ATTO che alla luce della disposizione convenzionale sopra richiamata è compito di ciascun Comune procedere alla pesatura dell'indennità spettante al responsabile, alla luce del sistema di pesatura applicato al proprio interno e previa proposta del nucleo di valutazione;

RICHIAMATA sotto tale profilo la delibera di Giunta municipale n. 89 del 29.07.2019, con la quale, su proposta del nucleo di valutazione dott. Andrea Scacchi, si è approvata la graduazione dell'area polizia locale, alla stregua della quale al soggetto incaricato spetta l'indennità nella misura minima prevista dalla contrattazione vigente;

DECRETA

1. Di attribuire fino al 31.07.2022 l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio nell'ambito dell'area polizia locale al seguente dipendente: Antonio Balbo, cat. C, posizione economica C4, profilo agente di polizia municipale, con indennità di posizione pari ad EURO 3.000,00 annui alla luce della delibera di giunta municipale n. 89 del 29.7.2019, adibito all'area polizia locale per 33 ore settimanali;

2. Di assegnare al responsabile di area le risorse strumentali, finanziarie ed umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi tramite il Piano Esecutivo di Gestione;
3. Di dare atto che il sottoscritto Sindaco si riserva la facoltà di revocare il conferimento del presente incarico con atto scritto e previo contraddittorio, nei seguenti casi:
- per inosservanza delle direttive del sottoscritto Sindaco nonché della conferenza dei sindaci;
 - per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario comunale;
 - negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.
 - nei casi in cui esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, rendano necessaria o anche solo opportuna una diversa articolazione dei servizi;
4. Di evidenziare quanto segue:
- l'orario di lavoro per il dipendente in esame resta confermato in 36 ore lavorative settimanali, per tre delle quali è adibito all'area tecnica, e dal punto di vista giuridico è assimilabile all'orario della dirigenza così come disciplinato dal contratto delle autonomie locali;
 - l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, non dà diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario, né a recupero salvo le prestazioni straordinarie svolte in occasione delle consultazioni elettorali;
5. Di limitare l'incarico di posizione organizzativa e di prevedere che esso non possa riguardare gli atti che implicano un controllo su una precedente attività di amministrazione diretta svolta dallo stesso (es.: ordinanza ingiunzione), per l'adozione dei quali resta competente il segretario comunale ex art. 97, comma 4, d. lgs. 267/2000;
6. Di trasmettere il presente decreto all'interessato.

Trecenta, 30/07/2019

Il Sottoscritto
Sig. LARUCCIA ANTONIO